



**CITTÀ DI
GIUSSANO**

Allegato C alla deliberazione
C.C. n. 41 del 5.10.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(*Dott. Imppio Bellatore*)

REGOLAMENTO

PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 88 del 18.9.1995
Modificato con Deliberazione C.C. n. 41 del 5.10.2016

ART. 1

E' istituita una Commissione comunale a carattere consultivo per affrontare i compiti demandati al Comune in materia di Servizi sociali ed Assistenza.

Essa sovrintende e coordina i servizi comunali esistenti favorendone l'adeguamento all'evolversi dei bisogni, nonché il loro miglioramento; deve, inoltre, affiancare l'Amministrazione Comunale nell'affronto dei nuovi problemi e nella realizzazione dei nuovi Servizi in materia.

ART. 2

La Commissione è così costituita:

- Sindaco o Assessore ai Servizi Sociali che la presiede;
- un componente per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale;
- due rappresentanti di Associazioni che operano sul territorio in attività di carattere sociale.

I consiglieri comunali hanno diritto di partecipare alle riunioni e di prendere la parola, ove lo ritengano opportuno.

ART. 3

La Commissione dura in carica 5 anni ed il suo mandato scade con quello dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4

I compiti della Commissione, oltre quelli già detti in precedenza, possono concretizzarsi in proposte all'Amministrazione Comunale di:

- assistenza economica a favore di famiglie o persone bisognose attraverso erogazioni di natura economica;
- interventi a favore di minori disadattati o handicappati;
- organizzazione di soggiorni di vacanza e climatici per minori ed anziani;
- interventi per l'assistenza agli anziani (assistenza domiciliare e servizi collaterali) e rapporti con il Volontariato;
- contributi in conto canoni di locazione;
- contributi per sussidi vari.

Inoltre la Commissione si occupa dei rapporti con Enti diversi operanti in campo assistenziale o dei servizi sociali, nonché delle incombenze derivanti dallo scioglimento dell'E.N.A.O.L.I.

I membri della Commissione hanno diritto all'accesso della relativa documentazione ai sensi di legge.

ART. 5

La Commissione si raduna, normalmente, con frequenza mensile; si raduna, altresì, ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei membri.

Le riunioni della Commissione sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. Esso deve pervenire ai membri della Commissione almeno 5 giorni prima della riunione e almeno 24 ore prima per le convocazioni d'urgenza. Viene altresì pubblicato all'albo pretorio comunale.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale che provvede alla nomina del membro in sostituzione di quello dichiarato decaduto.

ART. 6

Le decisioni della Commissione sono adottate con l'intervento della metà dei membri che la compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di almeno tre componenti.

I verbali delle riunioni della Commissione sono redatti dal Segretario Comunale o da un dipendente comunale da lui delegato e trasmessi all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti di sua competenza.

ART. 7

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento Comunale si rinvia alle relative disposizioni della vigente Legge Comunale.